

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1659)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 1611)

**d'iniziativa dei deputati SIMONACCI, GRAZIOSI, CORONA Giacomo, GEX
e FRACASSI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 maggio 1966*

Disciplina dell'insegnamento dello sci

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un ruolo nazionale dei maestri di sci ed un registro per aiuto-maestri di sci.

L'iscrizione al ruolo ed al registro abilita all'insegnamento.

L'esercizio dell'insegnamento è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2.

I maestri di sci possono esercitare la loro attività in tutto il territorio dello Stato sia individualmente, sia come componenti di una scuola di sci autorizzata ai sensi della presente legge.

Art. 3.

L'esercizio è consentito agli aiuto-maestri per un periodo di tempo non superiore ai 5 anni dall'iscrizione nell'apposito registro, in numero non superiore a due per maestro.

Art. 4.

Il ruolo nazionale dei maestri di sci ed il registro degli aiuto-maestri, sono tenuti dal Comitato olimpico nazionale italiano presso la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali.

Art. 5.

Per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;
- c) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
- d) essere in possesso di certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;
- e) avere compiuto il 21° anno di età;
- f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

Art. 6.

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano, sentita la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa la data e la sede dello svolgimento degli esami di ammissione al ruolo e al registro di cui all'articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.

Art 7.

Agli esami per maestri di sci sono ammessi, previa partecipazione ai corsi istruttivi, esclusivamente aiuto-maestri che ab-

biano compiuto almeno 2 stagioni di pratica e gli istruttori in possesso del brevetto rilasciato dalle scuole militari di sci.

Art. 8.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al ruolo dei maestri di sci deve essere articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi redatti dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

Art. 9.

L'esame di abilitazione per la iscrizione al registro degli aiuto-maestri di sci deve essere prevalentemente pratico ed articolato in tre prove: tecnica, didattica, cultura generale, secondo i programmi all'uopo elaborati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, di concerto con l'Associazione di categoria.

Art. 10.

Per l'iscrizione nel registro degli aiuto-maestri di sci è necessario:

- a) essere immune da precedenti penali;
- b) avere buona condotta;
- c) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- d) essere in possesso del certificato medico di attitudine fisica per la pratica dell'insegnamento dello sci rilasciato da un ufficiale sanitario;
- e) avere compiuto il 18° anno di età;
- f) essere in possesso del certificato di idoneità di cui all'articolo 13.

Art. 11.

Agli esami per aiuto-maestri di sci sono ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano partecipato ai corsi istruttivi che, almeno una volta l'an-

no, la Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali è tenuta ad organizzare.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci ed al registro degli aiuto-maestri è nominata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo che la presiede;

b) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno;

c) da un esperto nominato dal Comitato olimpico nazionale italiano su proposta della Federazione italiana sport invernali;

d) da un maestro di sci facente parte del corpo insegnante di una scuola di sci da almeno due anni;

e) da un rappresentante designato dall'Associazione di categoria.

Art. 13.

La Commissione, espletati gli esami, trasmette le graduatorie di merito al Ministero del turismo e dello spettacolo. Questi, attesi i risultati degli esami, rilascia il certificato di idoneità per l'iscrizione al ruolo o al registro.

Art. 14.

All'iscritto, a cura della Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali, previo pagamento della tassa di iscrizione annuale, fissata dalla stessa Commissione, viene rilasciata ogni anno una tessera di riconoscimento attestante l'iscrizione al ruolo o al registro.

Art. 15.

I maestri di sci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti tecnici emanati dalla Commissione scuole e maestri di sci della Fe-

derazione italiana sport invernali, la cui elaborazione avverrà di concerto con l'Associazione di categoria. La Commissione scuole e maestri di sci della Federazione italiana sport invernali esercita il controllo sull'attività didattica dei maestri e sull'organizzazione tecnica delle scuole di sci.

Art. 16.

I maestri di sci e gli aiuto-maestri che si rendono colpevoli di abusi, di mancanze nell'esercizio delle loro attività o che si rendono comunque responsabili di mancanze o di fatti incompatibili con la loro attività, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente e ad applicare le relative sanzioni, appartiene alla Commissione prevista all'articolo 19 della presente legge ed il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta di chiunque possa averne interesse.

Art. 17.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione da ogni attività;
- d) la radiazione dal ruolo o dal registro.

L'avvertimento consiste in un formale richiamo a non incorrere in avvenire in altre infrazioni.

La censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo.

La sospensione dall'esercizio di ogni attività non può essere inferiore a 15 giorni, nè superiore a tre mesi.

La radiazione dal ruolo o dal registro è sempre pronunciata nel caso che il maestro o l'aiuto maestro:

- a) abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria;
- b) abbia subito condanna per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

c) sia stato interdetto dai pubblici uffici;

d) sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario.

Tutte le sanzioni sono comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 18.

Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata se prima l'incolpato non è stato formalmente invitato a presentare le proprie discolpe verbalmente o per iscritto a sua scelta.

I provvedimenti disciplinari debbono essere comunicati al Comitato olimpico nazionale italiano, all'Associazione di categoria e all'interessato.

L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'autorità competente, può proporre reclamo al Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano il quale ha facoltà di chiedere in visione gli atti del procedimento disciplinare. Nella ipotesi di radiazione, il reclamante resta sospeso da ogni attività di insegnamento, fino alla decisione del Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano che deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 19.

La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere fra direzione di scuole, maestri e aiuto-maestri è devoluta ad una Commissione nominata per un quadriennio dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano e così composta:

a) dal Presidente della Commissione scuole e maestri di sci;

b) da un esperto nominato dal Comitato olimpico nazionale italiano, sentita la Federazione italiana sport invernali;

c) da un funzionario della carriera direttiva della Prefettura nell'ambito della cui giurisdizione risiede il ricorrente.

Art. 20.

Le scuole di sci vengono istituite per iniziativa di un gruppo di maestri che intendano associarsi nell'esercizio della loro attività di insegnamento.

Il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, sentito il parere della Federazione italiana sport invernali, dopo l'accertamento delle condizioni di funzionalità e di quant'altro necessario, riconosce ufficialmente la scuola e ne autorizza il funzionamento.

La denominazione « scuola di sci » non può essere usata qualora non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere esposta al pubblico nei locali della scuola.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 300.000.

Art. 21.

Il responsabile amministrativo della scuola all'inizio dell'attività deve comunicare tempestivamente al Questore della provincia:

- a) il nome del responsabile tecnico;
- b) il nome del responsabile amministrativo;
- c) l'elenco nominativo del corpo insegnante;
- d) i dettagli dell'attrezzatura tecnica e di pronto soccorso.

Parimenti devono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni e l'eventuale cessazione dell'attività sia pure temporanea.

La mancata e intempestiva comunicazione sarà punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 22.

La direzione tecnica di una scuola di sci deve essere affidata ad un maestro di sci iscritto nel ruolo.

Le scuole di sci devono essere in grado di funzionare per tutta la stagione invernale ed estiva e debbono:

- a) avere un corpo insegnante composto di almeno due maestri e due aiuto-maestri;
- b) adottare la divisa e il distintivo nazionale per il corpo insegnante;
- c) disporre di una sede autonoma e decorosa.

Art. 23.

L'esercizio dell'attività di maestro di sci e di aiuto-maestro senza l'iscrizione nel ruolo e nel registro, l'adottare la divisa e distintivi propri dei maestri e degli aiuto-maestri, senza averne diritto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 24.

Alle scuole di sci che assumono alle loro dipendenze maestri o aiuto-maestri di sci non abilitati all'esercizio è comminata la sospensione di ogni attività da parte del Questore della provincia per un periodo non inferiore a 2 mesi.

Il direttore tecnico della scuola di sci, qualora si serva di persone non abilitate ai sensi della presente legge, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 25.

Il Questore della provincia, sentito il parere del delegato provinciale del Comitato olimpico nazionale italiano, qualora le attrezzature della scuola non offrano idonee garanzie o la scuola stessa non sia in grado di funzionare, può sospendere l'esercizio dell'attività fin quando le rilevate deficienze non vengano eliminate.

Art. 26.

Le norme della presente legge non si applicano all'attività della scuola media obbligatoria ove la pratica dello sci è previ-

sta come attività di educazione fisica, nonchè all'attività per ragazzi condotta da associazioni alpinistiche o scialpinistiche non aventi scopo di lucro.

Art. 27.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale.

NORME TRANSITORIE

Art. 28.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione al ruolo dei maestri di sci e al registro degli aiuto-maestri potrà prescindersi dal titolo di studio prescritto rispettivamente dall'articolo 5 lettera c) e dall'articolo 10 lettera c).

Art. 29.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di maestro o di aiuto-maestro e del relativo documento di riconoscimento rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali, regolarmente vidimato, possono chiedere di essere iscritti al ruolo o al registro senza ulteriori formalità, sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5 e 10 della presente legge, astrazione fatta dal titolo di studio.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli elenchi degli iscrivendi provvederà la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.